SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, Sabato 26 Febbraio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All' Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All' Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo . . L. 100	Un fascicolo - Prezzi vari.
All' Estero	Abbonamento annuo . . . L. 200	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nei numeri 5 *ed* 8 *della Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — pubblicati, rispettivamente, il* 9 *febbraio* 1944 *e il* 19 *febbraio* 1944, *la data* « 20 *gennaio* 1944 » *attribuita ai RR. decreti-legge n.* 27, 28, 29, 42, 43, 44, 45, e 46 *va sostituita con la seguente:* « 31 gennaio 1944 ».

Nel numero 8 *della Gazzetta Ufficiale, al rigo* 3 *dell'Art.* I *del R. decreto-legge* 31 *gennaio* 1944, *n.* 45 (*rettificato come sopra*) *va eliminata la parola* « non » *dopo l'avverbio* « quando ».

Nel numero 9 *della Gazzetta Ufficiale, pubblicati il* 23 *febbraio* 1944, *la data* « 72 gennaio 1944 » *del R. decreto n.* 54 *va rettificato in* «27 gennaio 1944 ».

Nello stesso numero 9, *i primi due commi della parte introduttiva del decreto del Capo del Governo* 22 *gennaio* 1944, *concernente la nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell'Associazione Nazionale Combattenti, dopo le parole* « Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato », *vanno sostituiti col seguente:* « Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 1371 e le altre norme disciplinanti l'istituzione e l'organizzazione dell'Associazione Nazionale Combattenti, con sede centrale in Roma »;

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Con decreti in data 24 andante S. M. il Re, considerato che a causa delle attuali contingenze i sottoindicati Ministri si trovano nella impossibilità di esercitare le funzioni, ha, su proposta del Capo del Governo, disposto la revoca:

del generale Melchiade Gabba dalla carica di Ministro dell'Africa Italiana;

del dott. Giovanni Acanfora dalla carica di Ministro degli Scambi e Valute;

del dott. Carlo Galli dalla carica di Ministro della Cultura Popolare.

Con decreti recanti uguale data S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, incaricato gli attuali Ministri degli Affari Esteri, delle Finanze e dell'Educazione Nazionale di regge per interim, rispettivamente, i Ministeri dell'Africa Italiana, degli Scambi e Valute e della Cultura Popolare.

Con decreto pure in data 24 andante S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, nominato Sottosegretario di Stato per l'Interno il dott. Prof. Pietro Capasso.

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 27 gennaio 1944, n. 57

Comando dei Professori di ruolo da una Università all'altra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31-8-1933, n. 1592;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Sino al compimento dell'anno accademico in corso alla cessazione dello stato di guerra, il Ministro per l'Educazione Nazionale, in deroga al disposto dello art. 106 primo comma del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ha facoltà di disporre comandi di professori di ruolo da una ad altra Università od Istituto superiore per provvedere alle esigenze immediate degli insegnamenti.

Art. 2

I comandi hanno la durata di un anno accademico e possono essere rinnovati.

La spesa per la supplenza del comando è a carico dell'Università o Istituto superiore presso il quale l'insegnante è stato comandato.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO 27 gennaio 1944, n. 58.

Modifiche all'ordinamento didattico Universitario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visti i RR. decreti 28 novembre 1935, n. 2044, 7 maggio 1936, n. 882, 30 settembre 1938, n. 1652, 5 ottobre 1939, n. 1745, 1 luglio 1940, n. 992 e 5 settembre 1942, n. 1319 riguardanti l'ordinamento didattico universitario;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Al R. decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono apportate le modifiche di cui appresso:

Dagli insegnamenti fondamentali o complementari dei corsi di laurea o di diploma, in cui esso sia compreso, è soppresso quello di « Storia e dottrina del fascismo ».

Per i corsi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche e per il corso di diploma di magistero in economia e diritto, nonchè per quello di magistero in economia aziendale, l'insegnamento fondamentale di « Diritto Corporativo » è sostituito con quello di « Diritto del Lavoro »; per il corso di laurea in economia e commercio, l'insegnamento fondamentale di « Diritto corporativo e diritto del lavoro » è limitato a quello di « Diritto del Lavoro ».

Per i corsi di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali, in economia e commercio e in filosofia, nonchè per i corsi di diploma di magistero in economia e diritto, di magistero in economia aziendale, e di statistica, l'insegnamento fondamentale o complementare, secondo i vari corsi di laurea o diploma, di « Economia politica corporativa » è limitato a quello di « Economia politica ». Per il corso di laurea in scienze agrarie l'insegnamento fondamentale «Prinsipi di economia generale corporativa e di statistica » é limitato a quello di « Principi di economia politica e di statistica ».

Per i corsi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio é per il corso di diploma in statistica l'insegna ento fondamentale o complementare, secondo i corsi, di « Demografia generale e demografia comparata delle razze » è limitato a quello di « Demografia ».

Per il corso di diploma in statistica gli insegnamenti fondamentali di « Antropometria generale e antropometria comparata delle razze » e di « Statistica sanitaria generale e statistica sanitaria comparata delle razze » sono limitati rispettivamente a quelli di « Antropometria » e di « Statistica sanitaria ».

Per il corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali l'insegnamento complementare di « Sviluppo della popolazione e politica della razza » è limitato a quello di « Sviluppo della popolazione ».

Art. 2

Nella sessione autunnale d'esami dell'anno accademico 1942-43 e relativi appelli straordinari è consentito sostenere l'esame di « Economia politica corporativa » in luogo di quello di « Economia politica » e conseguire la laurea o il diploma senza aver sostenuto l'esame di « Storia e dottrina del fascismo » e di « Diritto Corporativo ».

Art. 3

In conformità delle suindicate variazioni si intendono modificati gli Statuti delle Regie Università ed istituti d'istruzione superiore.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO 27 gennaio 1944, n. 59.

Nomina del Rettore della R. Università di Bari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D' ITALIA

Visto il R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto - legge 10 novembre 1943, n. 5/B;
Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico

Dal 15 novembre 1943 il Dott. Prof. Umberto Toschi cessa dalla carica di Rettore Magnifico della R. Università di Bari e viene nominato in sua vece il Dott. Prof. Angelo Fraccacreta.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO 27 gennaio 1944, n. 60.

Istituzione presso la R. Università di Bari di corsi d' insegnamento per l' anno accademico 1943-1944.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D' ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il R. decreto 30 settembre 1938, n. 1652;
Visto il R. decreto-legge 4 giugno 1938, n. 1269;
Visto il R. decreto 13 luglio 1939, n. 1168;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Presso la R. Università di Bari sono istituiti i seguenti corsi di insegnamento per l'anno accademico 1943-1944:
1) Corso per la laurea in Lettere: indirizzo classico e moderno; primi due anni di corso;
2) Corso per la laurea in Filosofia: primi due anni di corso;
3) Corso per la laurea in Chimica;
4) Corso per la laurea in Scienze Matematiche: primo anno di corso;
5) Corso per la laurea in Matematica e Fisica: primo anno di corso;
6) Corso per la laurea in Scienze Naturali;
7) Corso per la laurea in Ingegneria: biennio propedeutico;
8) Corso per la laurea in Medicina Veterinaria: primo biennio;
9) Corso per la laurea in Pedagogia: primi due anni di corso.

Art. 2

I corsi hanno valore legale.

Art. 3

I corsi sono costituiti dagli insegnamenti indicati dalle tabelle annesse al R. decreto 30 settembre 1938, n. 1652.

Gli insegnamenti fondamentali sono impartiti in numero proporzionale agli anni di corso e quelli complementari sono indicati dai piani di studio di cui al seguente articolo.

Art. 4

I piani di studio per ciascuno dei corsi di laurea indicati nell'art. 1 sono formulati e pubblicati dal Rettore, con proprio decreto, udito il Senato Accademico.

Art. 5

Ai primi anni di corso sono ammessi gli studenti in possesso dei titoli indicati per ciascun corso dalle tabelle annesse al R. decreto 30 settembre 1938, n. 1652 ed agli anni successivi sono ammessi i provenienti da altre Università o Istituti di istruzione superiore, iscritti ai corrispondenti corsi di laurea.

Art. 6

Il termine per le iscrizioni scade un mese dopo la data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 7

La iscrizione ai corsi comporta la rinuncia a continuare gli studi, nell'anno accademico 1943-44, presso altra Università o Istituto di istruzione superiore e contemporanea nullità di eventuali iscrizioni presso le Università o gli Istituti medesimi.

Art. 8

Ai corsi si applicano le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore non in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 9

Per il funzionamento dei corsi, è assegnato alla R. Università di Bari un contributo di L. 150.000 da gravare sul bilancio del Ministero della Educazione Nazionale.

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno —serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 61.

Proroga a tutto l'anno Accademico 1943 - 1944 della validità della terna dei vincitori del concorso alla cattedra di diritto amministrativo della R. Università di Messina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione

superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

In deroga alla disposizione contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 7 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, è prorogata a tutto l'anno accademico 1943-44 la validità della terna dei vincitori del concorso alla cattedra di Diritto Amministrativo della R. Università di Messina, i cui atti sono stati approvati col decreto ministeriale 9 dicembre 1926.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno —serie speciale —e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO 12 febbraio 1944, n. 62.

Gestione Ospedali Militari Marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Visto il R. decreto 11 gennaio 1906, su servizio degli Ospedali Militari Marittimi e successive sue varianti;

Visto il R. decreto 27 giugno 1920, che approva le norme per la gestione amministrativa degli Ospedali M. M. e successive varianti;

Visto il R. decreto 27 luglio 1924, registrato alla Corte dei Conti il 2 ottobre 1924, contenente norme sulla gestione degli Ospedali Militari Marittimi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della Marina, di intesa col Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A deroga di quanto è stabilito dall'art. 20 del R. decreto 27-7-1924, registrato alla Corte dei Conti il 7-10-1924, sulla gestione amministrativa degli Ospedali M. M., le funzioni amministrative attribuite da tale articolo all'Ospedale Marittimo di Venezia sono temporaneamente assunte dall'Ospedale Militare Marittimo Principale di Francavilla Fontana.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 12 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - ORLANDO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO LEGGE 25 febbraio 1944, n. 63.

Passaggio del Commissariato Generale dell'Alimentazione alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B che istituisce il Commissariato Generale dell'Alimentazione;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Riconosciuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze, per l'Agricoltura e Foreste e per l'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Commissariato Generale dell'Alimentazione per la disciplina degli approvvigionamenti, delle distribuzioni, dei consumi e dei prezzi dei generi alimentari

nell'attuale periodo di guerra, istituito con R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B, è posto alle dipendenze del Ministero per l'Agricoltura e Foreste.

Art. 2

Restano in vigore le disposizioni del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B, che non siano in contrasto con quelle del presente decreto, salvo per quanto concerne la nomina del Commissario Generale della Alimentazione, che, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, verrà effettuata con Decreto Reale su proposta del Ministro per l'Agricoltura e Foreste.

Art. 3

Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno —serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 25 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - CASATI - JUNG
LUCIFERO - CORBINO

Visto:

Il Guardasigilli: CASATI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 12 febbraio 1944.

Nomina del Commissario per l' Ente Autonomo " Unione Militare. "

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative sull'Ente autonomo « Unione Militare », approvato con R. decreto 3 marzo 1937, n. 375;

Visto il regolamento generale per il funzionamento della « Unione Militare », approvato con R. decreto 31 marzo 1938, n. 732;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla gestione delle filiali ed agenzie della « Unione Militare » che si trovano nei territori dell'Italia liberata fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni:

DECRETA:

Art. 1

Il Colonnello del servizio del commissariato militare del R. Esercito in s. p. e. Pietro Basile è nominato, in via temporanea, Commissario dell'«Unione Militare» per l'amministrazione e gestione delle filiali ed agenzie aventi sede nei territori dell'Italia liberata.

Al Commissario sono demandati i poteri che lo Statuto dell'Ente attribuisce al presidente del Consiglio di Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione ed al direttore generale dell'Ente.

Art. 2

Il presente decreto ha effetto dal 29 gennaio 1944 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno serie speciale.

Salerno, 12 febbraio 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1944.

Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Miniere di Iglesias della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per determinate sostanze minerali.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'INDUSTRIA,
PER IL COMMERCIO E PER IL LAVORO

Visti gli articoli 2, 5, e 12 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. ministeriale 4 ottobre 1927 concernente le delegazioni agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno della facoltà di rilasciare permessi di ricerche minerarie;

Visto il D. ministeriale 13 maggio 1936, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria e di eventuale utilizzazione dei materiali estratti, per le sostanze minerali appartenenti alla prima categoria, di cui all'art. 2 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 ad eccezione dei minerali metalliferi, dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, delle rocce asfaltiche e bituminose e della bauxite;

Visto il D. ministeriale 1 luglio 1941, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di autorizzare i titolari dei permessi di ricerca ad asportare ed utilizzare le sostanze minerali estratte dalle rispettive zone di ricerca, qualunque siano le sostanze minerali per le quali sia stato rilasciato il permesso;

Ritenuta la necessità contigente di delegare allo

Ingegnere Capo dell'Ufficio Minerario di Iglesias la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, conbustibili solidi, liquidi e gassosi, delle rocce asfaltiche e bituminose e della bauxite;

Decreta:

Art. 1

All'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Iglesias è delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca di minerali metalliferi, di combustibili solidi, liquidi e gassosi, delle rocce asfaltiche e bituminose e della bauxite.

La facoltà di rilasciare i permessi suindicati è riservata al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro se le istanze sono in concorrenza oppure sono oggetto di opposizione.

Art. 2

Restano ferme le disposizioni di cui al *D.* ministeriale 1 luglio 1941.

Art. 3

Nel rilasciare i permessi di ricerca indicati nello art. 1, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio predetto trasmetterà al Servizio della Industria — Ufficio Miniere — copia delle determinazioni.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Vietri sul Mare, 15 febbraio 1944.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1944.

Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della spesa dei Ministeri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498 concernente provvidenze a favore di personali dello Stato e degli Enti ausiliari in dipendenza di offese nemiche;

Visto l'art. 7 del predetto R. decreto-legge con il quale il Ministro per le Finanze venne autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni di bilancio;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Decreta:

Negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri, per l'esercizio finanziario 1943-44 sono istituiti « per memoria » i seguenti capitoli:

MINISTERO DELLE FINANZE

Cap. 401 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498).

Cap. 444 quater — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione Centrale e degli Uffici provinciali in dipendenza di offese nemiche.

Cap. 445 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato in dipendenza di offese nemiche.

Amministrazione dei Monopoli di Stato :

Cap. 60 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

MINISTERO DELLA GUERRA

Cap. 68 ter — idem idem

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Cap. 60 bis — idem idem

MINISTERO DELLA MARINA

Cap. 82 bis — idem idem

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Sottosegretariato per la Marina Mercantile:

Cap. 95 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

Sottosegretariato per le ferrovie, la motorizzazione civile e dei trasporti in concess.:

Cap. 108 ter — idem idem

Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi:

Cap. 107 bis — idem idem

Azienda di Stato per i servizi telefonici:

Cap. 37 bis — idem idem

Amministrazione delle Ferrovie dello Stato:

Cap. 118 bis — idem idem

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Cap. 68 bis — idem idem

Azienda Autonoma Statale della Strada

Cap. 40 ter — idem idem

MINISTERO DELL'INTERNO

Cap. 93 bis — idem idem

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE

Cap. 136 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale addetto ai servizi dell'Alimentazione in dipendenza di offese nemiche;

Cap. 143 ter — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione Centrale e degli uffici provinciali in dipendenza di offese nemiche;

Cap. 153 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale della milizia nazionale forestale in dipendenza di offese nemiche.

Amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali:

Cap. 39 bis — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Cap. 208 ter — idem idem

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cap. 61 bis — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Cap. 48 bis — idem idem

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cap. 105 bis — idem idem

MINISTERO DEGLI SCAMBI E VALUTE

Cap. 37 bis — idem idem

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Cap. 62 bis — idem idem

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Cap. 44 bis — idem idem

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Salerno, 26 febbraio 1944.

IL MINISTRO
JUNG

TESTI VITTORIO, *gerente* LINOTYPOGRAFIA M. SPADAFORA — SALERNO